



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

13. Essendo a Noi &c. Edictum plura præscribens ad coërcendam  
temeritatem impugnantium Apostolicas Constitutiones Unigenitus &  
Pastoralis,

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)



1718.

Die 9. Aprilis 1718. *supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Basilicæ Principis Apostolorum, Palatii S. Officii, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Sebastianum Vasellium Sanctissimæ Inquisitionis Cursorem.*

## EDICTUM

XIII.

Plura præscribens ad coercendam temeritatem impugnantium Apostolicas Constitutiones *Unigenitus*, & *Pastoralis*.

Nos Nicolaus Episcopus Ostien. Acciajulus, Franciscus Episcopus Prænestin. Judice, Joseph tit. S. Mariæ Transpontina Sacripantes, Fabritius tit. SS. Joannis, & Pauli Paulutus, Laurentius tit. S. Petri ad Vincula Casorus, Carolus Augustinus tit. S. Agustini Fabronus, Joannes Baptista tit. S. Stephani in Monte Calio Ptolomeus, Fr. Franciscus Maria tit. S. Priscæ Casinus Presbyteri, & Petrus SS. Laurentii, & Damasi Othobonus Diaconus misericordie Divina S. R. E. Cardinales in tota Republica Christiana contra hereticam pravitatem Generales Inquisitores à Sancta Sede Apostolica specialiter electi, & deputati.

Essendo à Noi specialmente à cuore la gloria di Dio, la conservazione, & augumento della Fede Cattolica, e la salute dell'Anime, e volendo perciò opportunamente provvedere à quelli disordini, che suole produrre la malizia, inobedienza, ò ignoranza di taluni, li quali mossi dal proprio capriccio, ò mala intenzione procurano con false interpretazioni, e pretesti di eludere anche le Apostoliche Constitutioni, e specialmente quella, che per dare col suo Pastorale zelo un opportuno, e necessario rimedio alle molte perverse dottrine, che per varie parti si andavano disseminando con inganno de Semplici, e sotto falsa imagine di pietà, non senza pregiudizio della purità della Fede, e dell'unità della Santa Chiesa Cattolica, la Santità di Nostro Signore promulgò fin sotto li 8. Settembre 1713. che comincia - *Unigenitus Dei Filius* - e dell'altra, che in conseguenza di essa hà ultimamente aggiunta sotto li 8. Settembre dell'anno presente, che comincia - *Pastoralis Officii* - Quindi è, che Noi, inerendo à quanto viene disposto nell'Editto Generale del S. Offizio solito promulgarsi, e ultimamente rinovato li 31. Marzo proximo passato, con Autorità Apostolica à Noi commessa comandiamo in virtù di santa obediienza, e sotto pena di scomunica di lata sentenza, oltre le altre pene prescritte da Sacri Canonici, Decreti, Constitutioni, e Bolle de Sommi Pontefici, per tenore del presente speciale Editto à tutte, & à ciascheduna persona di qualunque stato, grado, condizione, ò dignità, così Ecclesiastica, come Secolare, che fra il termine di giorni trenta, dieci de quali per il primo, dieci per il secondo, e dieci per il terzo termine perentorio assegname, debbano rivelare, e giuridicamente notificare al S. Offizio, ovvero all' Ordinarii (oltre li casi espressamente contenuti nel sopradetto Editto Generale) tutti, e ciascuno di quelli, de quali sappiano, ò habbiano havuto, ò haveranno notizia.

Che non ostante la proibizione sotto pena delle Censure Ecclesiastiche, & altre da incorrerli ipso facto, espressa nella detta Costituzione *Unigenitus* circa le Proposizioni cento una condannate, di non sentire, insegnare, ò predicare altrimente di quello, che nella medema Costituzione si contiene, ardiscono d'insegnare, difendere,

ò divulgare le predette Proposizioni, ò alcuna di esse, ò delle medeme anco per modo di disputarne, in publico, ò in privato trattare, se non ad effetto d'impugnarle.

Che presumano lodare, difendere, fomentare, ò in qualunque altro modo favorire li Autori, Assertori, e Difensori delle predette Proposizioni condannate, ò di alcuna di esse, ò rispettivamente l'Impugnatore, Contraddittori, Disobedienti, Contumaci, e Ribelli à detta Costituzione.

Che all'incontro ardiscono di riprovare, biasimare, ò parlare senza il dovuto rispetto della condannazione fantamente fatta di dette Proposizioni nella Costituzione medesima.

Che presumano leggere, ritenere, introdurre, copiare, stampare, ò in altro modo spacciare, comunicare, e divulgare Libri, Scritture, Epistole, o altri fogli tanto stampati, che manuscritti in qualunque idioma, nelli quali si parli direttamente, ò indirettamente contro la prefata Costituzione *Unigenitus*, e s'impugni, si limiti, ò si eluda l'obbedienza ad essa dovuta da tutti i Christiani contro la proibizione già fatta di tutti detti Libri, e Scritture tanto fatti, quanto che si facessero in avvenire per Decreto di questo S. Offizio affisso, e publicato li 2. Marzo 1717. sotto pena di scomunica da incorrerli ipso facto ad instar de Libri, e Scritti degli Eretici trattanti espressamente contro la Religione Cattolica.

E che finalmente in qualunque altro modo mostrino di contravenire, e non prestare la dovuta, & intiera obediienza, e riverenza all'istessa Costituzione - *Unigenitus* - & all'altra susseguente - *Pastoralis Officii*.

Dichiarandosi, che contro tutti, e singoli i predetti Delinquenti si procederà secondo lo stile del S. Offizio nelle Cause di Fede contro gli Eretici, Scismatici, ò sospetti in qualunque modo d'Eresia, ò di Scisma secondo la qualità della colpa.

Inoltre si dichiara, che quelli, li quali non denunciaranno, come si ordina col presente Editto, non possano essere da alcuno assoluti, se non dal S. Offizio, dopo che averanno in esso giuridicamente rivelato li Delinquenti; al che non possono soddisfare con Bollettini, o Lettere senza nome, e cognome dell'Autore, ò altri modi incerti, de quali non si tiene conto alcuno nel S. Tribunale.

Et à fine, che del presente Editto non si possa pretendere, ne allegare ignoranza, comandiamo, che sia affisso ne' luoghi soliti di Roma à notizia di ciascheduno. Dal Palazzo del S. Officio questo di 19. Dicembre 1718.

Joseph Bartolus S. Romanæ, & Universalis Inquisitionis Notarius.

Die 22. Decembris 1718. *supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Basilicæ Principis Apostolorum, Palatii S. Officii, ac aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Sebastianum Vasellium Sanctissimæ Inquisitionis Cursorem.*

## DECRETUM

XIV.

Quo Instructio Pastoralis Domini Cardinalis de Noailles Archiepiscopi Parisiensis damnatur, ejusque lectio, ac retentio sub gravibus poenis prohibetur.

Feria 5. die 3. Augusti 1719.

IN Congregatione S. Romanæ, & Universalis Inquisitionis habità in Palatio Apostolico Montis Quirinalis coram Sanctissimo Domino N. Cle-

mente